



EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

(art.10, comma 2, lett. e), punti 4 e 5, ex L.R.11/2007)

Approvato con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 24 del 05/12/2016

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, gli obiettivi, la composizione, le funzioni, le attività del servizio Professionale realizzato sul territorio dell'Ambito S3 (ex S5).

1

Art. 1 – Istituzione del servizio sociale professionale. Finalità ed obiettivi.

In conformità al quadro normativo definito dalla Legge 328/2000 e della legge regionale n.11/2007 è istituito il Servizio Sociale Professionale di Ambito per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali nell'Ambito S3 (ex S5).

Il Servizio Sociale Professionale, identificato quale Livello Essenziale di prestazione Sociale ai sensi della Legge Regione Campania n. 11/2007 , art. 5, coma 1 lettera b), il Servizio Sociale Professionale, identificato quale livello Essenziale di prestazione Sociale ai sensi della Legge Regione Campania n.11/2007, art. 5, coma 1 lettera b), ha come obiettivo delle prestazioni finalizzate alla tutela ed al sostegno delle



EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

famiglie delle singole persone, attraverso interventi trasversali e comuni a tutte le aree di attività indicate della citata Legge L.R 11/07, miranti a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, disagio e di emarginazione. E' organo tecnico di presa in carico finalizzato ad assicurare le prestazioni necessarie a rimuovere e/o ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini.

In particolare, la funzione del servizio sociale professionale nel sistema integrato dei servizi sociali è finalizzata alla lettura e decodificazione della domanda, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, all'attivazione ed integrazione dei servizi delle risorse in rete, all'accompagnamento dell' aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.

Art. 2 – Composizione e Organizzazione tecnica del servizio

Il servizio sociale professionale gestito dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale s3 (ex s5).

Esso è costituito da Assistenti sociali, abilitati/e all'esercizio della professione.

Le figure professionali presenti all'Interno del Servizio Segretariale Sociale dell'Ambito s3 (ex s5) devono essere Assistenti Sociali abiliti/e all'esercizio della professione.

Gli Assistenti sociali svolgono funzione di Segretariato Sociale e si integrano con il servizio sociale professionale di competenza dei singoli Comuni, coordinati da uno o piu assistenti sociali operanti presso la sede dell'Ufficio di Piano.



EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

Art. 3 - Soggetti assistibili e condizioni di assistenza

Possono fruire degli interventi del servizio sociale professionale di cui al presente Regolamento;

1. I cittadini residenti nell’Ambito territoriale s3 (ex S5) della Regione Campania
2. I cittadini residenti nell’Ambito territoriale S3 (EX S5) della Regione Campania che versino in condizioni di bisogno e rischio sociale;
3. Gli stranieri e gli apolidi, secondo quanto previsto delle leggi vigenti;
4. I soggetti domiciliati o di passaggio nei Comuni dell’Ambito, bisognosi di interventi d’urgenza e di tutela nel caso di minori.

Sono ammessi alla fruizione di assistenza sociale i soggetti in condizioni di disagio economico-sociale.

3

Art. 4 - Modalità operative

Il Servizio Sociale Professionale garantisce l’espletamento dei servizi in tutti i Comuni dell’Ambito S3 (EX S5).

Il personale assistente sociale indicato nell’articolo 10, comma 2, lett.e) della L.R.11/2007 prevede che il rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini residenti sia pari, nel minimo, a un assistente sociale ogni diecimila cittadini residenti. (Rapporto operatore utenti pari a 1/10.000) per la realizzazione delle attività ricomprese nel Piano di Zona Sociale.



EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

Art. 5 - Principali attività preste

IL Servizio Sociale Professionale di Ambito:

- Svolge la proprio attività finalizzata arra realizzazione degli obiettivi e degli interventi previsti dal Paino Sociale di Zona;
- Opera per la valorizzazione della centralità delle persone de della loro capacità di scelta ed autodeterminazione;
- Svolge attività di aiuto ai singoli, ai gruppi alle famiglie per lo sviluppo delle capacità atte ad affrontare, gestire e risolvere i problemi;
- Opera nel rispetto dei principi, universalmente riconosciuti, della dignità di tutte le persone e dei principi definiti dal Codice Deontologico della Professione;
- Coordina la propria attività con altri interventi professionali allo scopo di prevenire alla definizione del problemi sociali dell’utente o della famiglia e alla formulazione di proposte e progetti per i percorsi risolutivi delle criticità, attivando le risorse che possono concorrere alla rimozione degli ostacoli;
- Opera in collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di obiettivi ed azioni comuni che rispondano in maniera articolata, integrata e differenziata ai bisogni emergenti in un sistema di rete di servizi;
- Svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e nel coordinamento tecnico della rete dei servizi sociali e socio-sanitari.
-



EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

ART. 6 – Responsabilità giuridiche

Gli operatori del Servizio Sociale Professionale sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, nel codice deontologico della professione, nel Codice Civile, nel Codice Penale e nelle leggi vigenti in materia socio-assistenziale.

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data sua approvazione.

Art. 8 – Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento al codice deontologico dell'assistente sociale e alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

5

Art. 9 – Modifiche ed integrazioni

Il presente Regolamento può essere modificato o integrato con delibera del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S3 (Ex S5).

Il Dirigente
Dr. Giovanni Russo